Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



F.to Testini Mauro

IL SEGRETARIO

F.to Caforio Dr. Onofrio

R	EF	ERT	0	DI	Pl	JBB	LI	CA	ZI	0	N	E

N.	123	Rea. pubbl.
IV.	,	Rea. Dubbi.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, 2 2 MAR. 2019



Il Funzionario incaricato
F.to il Funzionario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

X	è stata	pubblicata	all'albo	pretorio	com	nunale	on-line	nel	sito	informatio	o di	questo	Comune	e pei
	quindici	i giorni cons	ecutivi o	dal	22	MAR.	2019		al _	- 6	APR	2019		

□ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. , n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 2 2 MAR 2019



Il Segretario Comunale F.to Caforio Dr. Onofrio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addi, 2 2 MAR. 2019







Codice Ente 10453

Deliberazione n. 05/19

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). AZZERAMENTO ALIQUOTA PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 1 – COMMA 676 – DELLA LEGGE 27/12/2013 N. 147.

L'anno duemiladiciannove, addì **SEDICI** del mese di **MARZO** alle ore 10:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

47	Componenti del Consiglio Comunale	Presenti	Assenti
-	TESTINI MAURO – Sindaco	Х	101
-	TOMASI STEFANO - Vice Sindaco	Х	1 1 1 2 9
-	STERLI LUIGI	=	X
_	ROSSINI ATTILIO	X	
-	TADDEI DAVIDE	Х	100 AVC= 11
_	PEDROTTI FEDERICA	X	9 9
-	TOMASI EDOARDO	Х	
_	FERRARI DARIO	X	
-	COATTI LORENZO	=	Χ
_	POMIDOSSI STEFANO	= -	X
_	ROSSI AGOSTINO	=	X
	TOTALI	7	4

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Caforio Dr. Onofrio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Testini Mauro, Sindaco,** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 05 DEL 16.03.2019

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). AZZERAMENTO ALIQUOTA PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 1 - COMMA 676 - DELLA LEGGE 27/12/2013 N. 147.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. (Legge di Stabilità 2014), con i commi da 639 a 731 ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- detta Imposta Unica Comunale I.U.C. si compone: dell'Imposta municipale propria (IMU), avente natura patrimoniale; di una componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta: nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI); nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RILEVATO che:

- unitamente all'introduzione della TARI e della TASI, con la succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147
 sono state introdotte significative novità alla disciplina della preesistente Imposta municipale propria (IMU);
- successivamente, importanti modifiche alla disciplina sia dell'IMU che della TASI sono state apportate con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- a norma delle varie modifiche di legge intervenute, l'Imposta municipale propria (IMU) introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214 e s.m.i. è dovuta dal possessore di immobili ed ha per presupposto il possesso di immobili, ma non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- a norma del combinato disposto dalla L. 147/2013 e dalla L. 208/2015, la TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, esclusa l'abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore (salvo in caso sia censita in categoria catastale A/1, A/8 e A/9), ed ha quale presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (salvo in caso di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
- pur differendo in parte nel presupposto impositivo e nella soggettività passiva, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i., e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

RICHIAMATO il Regolamento comunale dell'Imposta Unica Comunale IUC, adottato con delibera consiliare n. 03/2014 e modificato con delibere consiliari n. 04/2015, n. 07/2016, n. 04/2017 e, nel testo più recente ed aggiornato tutt'ora in vigore, con delibera consiliare n. 04 del 16.02.2018, con particolare riferimento alla sua *Parte Quarta* in cui si sostanzia il Regolamento comunale TASI;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale adottate in data odierna 16.03.2019 e dichiarate immediatamente esecutive ai sensi di legge:

- n. 04, con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2019;
- n. 03, con la quale sono state approvate l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF tributo introdotto in questo Comune nell'anno d'imposta 2015 mediante delibera consiliare n. 03 del 11.04.2015 di adozione del relativo Regolamento comunale, modificato con delibera consiliare n. 06/2016 - e la relativa soglia di esenzione per l'anno d'imposta 2019;

RICHIAMATO il comma 683, art. 1, della L. 147/2013 secondo cui al Consiglio Comunale compete il compito di approvare le aliquote della TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità con i servizi ed i relativi costi alla cui copertura la TASI stessa è diretta;

VISTI

- l'articolo 1, comma 676, della Legge 27.12.2013 n. 147;
- l'articolo 6, Parte Quarta Regolamento comunale TASI, del citato Regolamento comunale IUC vigente;

in base ai quali il Consiglio Comunale può deliberare l'azzeramento dell'aliquota del Tributo sui servizi TASI in argomento (aliquota che di base sarebbe pari all'1 per mille);

RICHIAMATA la propria delibera n. 06 del 16.02.2018 con cui veniva stabilito l'azzeramento dell'aliquota TASI per lo scorso anno d'imposta 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 676, della L. 147/2013;

RITENUTO opportuno riconfermare anche per il presente anno 2019 l'aliquota TASI pari allo 0‰ (zero per mille) con validità generale e per tutte le fattispecie imponibili, come già vigente nello scorso anno 2018 – sebbene la "Legge di Bilancio 2019" (L. 30.12.2018 n. 145), non abbia riproposto il blocco dell'aumento dei tributi disposto per gli anni 2016-2017-2018 dall'art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015, come da ultimo integrato e modificato dall'art. 1, comma 37 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);

DATO ATTO che con tale decisione viene assicurato l'equilibrio di parte corrente del Bilancio di Previsione;

VISTI

- l'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448, che, modificando ed integrando il comma 16 dell'art. 53 della L. 23.12.2000 n. 388 già interpretativo dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (oltre che per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL), che in generale fissa la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 Dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 che ha differito al 31 Marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 (termine che era già stato differito al 28 Febbraio 2019 con Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018), il che comporta pertanto il medesimo differimento utile e valido per la determinazione delle aliquote d'imposta 2019;

VISTO inoltre l'art. 1, comma 169 della L. 27.12.2006 n. 196 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento...» e che pertanto stabilisce l'efficacia a partire dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento delle tariffe tributarie approvate entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

PRESO ATTO che, in base all'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come convertito in L. 214/2011 e s.m.i., a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione - il tutto in base alla nuova procedura di trasmissione telematica di cui alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 5343 del 06.04.2012 – e, per il tributo TASI in argomento, anche secondo quanto normato dal comma 688, art. 1, della L. 147/2013 come modificato dal comma 14 lettera *e*), art. 1, della L. 208/2015;

VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina generale delle entrate", adottato con deliberazione consiliare n, 12 del 16.03.2007, che, in accordo con le normative statali, dispone in merito alle entrate proprie comunali di natura tributaria, oltre che patrimoniale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – come modificato dal D.L. 174/2012, e dell'art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi nei modi di Legge;

DELIBERA

- 1. **DI STABILIRE** per l'anno 2019 l'aliquota del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) su tutti gli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale di Vione nella misura dello **0**‰ (**ZERO per mille**) già in vigore nello scorso anno 2018, valida in generale per tutte le fattispecie imponibili -, dando atto che tale aliquota trova efficacia ai fini della TASI a partire dal 1° Gennaio 2019 in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448, nonché tenuto conto del decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019;
- 2. **DI NON PROCEDERE** pertanto all' individuazione dei servizi indivisibili ed all' indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- 3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione tariffaria, relativa al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'approvazione del Bilancio di previsione, secondo la procedura telematica indicata dal Ministero stesso e comunque in base alla normativa vigente;
- 4. **DI DARE ATTO** che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo Servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 1° comma come modificato dal D.L. 174/2012 e dell'art. 153 5° comma del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012;
- 5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta Angela Chiappini - Responsabile del Servizio Economico e Finanziario - appone il visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 - 1° comma – come modificato dal D.L. 174/2012 e dell'art. 153 – 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012.

Vione, 16.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Angela Chiappini